

10992/06



REPUBBLICA ITALIANA

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Gaetano NICASTRO- Primo Presidente f.f. -
- Dott. Salvatore SENESE - Presidente di sezione -
- Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO- Pres.sez. -
- Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
- Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
- Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
- Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
- Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
- Dott. Mario CICALA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

2006 C.A.R.S. S.A.S., in persona del legale rappresentante
483 pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

Oggetto

G. Pa 4
firmat.

R.G.N. 8992/05

Cron. 10992

Rep.

Ud. 09/03/06



PAOLUCCI DE' CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato
PIERO SANDULLI, rappresentata e difesa dall'avvocato DI
FOGGIA STEFANO, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 775 /04 del Giudice di pace di
TRENTOLA DUCENTA, depositata il 23/3/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/03/06 dal Consigliere Dott. Mario
CICALA;

udito l'Avvocato Daniela CANZONERI dell'Avvocatura
Generale dello Stato, e l'avvocato Anna PATANIA per
delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il
rigetto del primo motivo del ricorso dell'Avvocatura
Generale, con conferma della giurisdizione del G.O. e
rimessione a sezione semplice per gli altri motivi.

Oggetto: sequestro autoveicoli, compenso al custode, giurisdizione ordinaria

8692 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice di pace di Trentola-Ducenta emanava decreto ingiuntivo con cui intimava al Ministero della Difesa il pagamento del credito asseritamente spettante alla CARS sas per le spese di custodia di un autoveicolo sequestrato dai Carabinieri.

Il Ministero proponeva opposizione avverso il decreto stesso, ma il giudice di pace con sentenza n. 775 del 23 marzo 2004 confermava il decreto ingiuntivo.

Il Ministero propone ricorso per cassazione deducendo tre motivi.

Resiste la CARS sas con controricorso. La CARS ha anche depositato memoria

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione art. 37 cp.c. - art. 360 n. 1 c.p.c. - difetto di giurisdizione del giudice ordinario sostenendo che il giudice di pace erroneamente ha disatteso l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per carenza di giurisdizione dell' Autorità giudiziaria che lo ha emesso.

Argomenta la ricorrente: "l'ingiunzione trova titolo nell'indennità di custodia e demolizione di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo. Il rapporto che si instaura tra l'amministrazione e il custode delle cose sottoposte a sequestro (nella fattispecie i veicoli depositati) non ha natura privatistica, bensì pubblicistica (così Cass. Pen. 3/12/1988 n. 6772, Teresi e Cass. sez. 4 n. 1609 del 13/7/98), sicché per le relative controversie la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 7, lett. e), L. 21.7.2000 n. 205, trattandosi di prestazioni di natura patrimoniale rese nell'espletamento di pubblici servizi".

Si tratta per altro di considerazioni non risolutive, in quanto oggetto della controversia, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata e dalle stesse argomentazioni della ricorrente, non è il rapporto concessorio bensì la pretesa conseguenziale del custode ad ottenere il compenso dovuto in base alla concessione stessa.

Ed è orientamento di questa Corte di Cassazione che la materia dei pubblici servizi forma oggetto della giurisdizione esclusiva del G.A. quando la PA agisca esercitando il suo potere autoritativo ~~ma~~^{ma}, attesa la facoltà riconosciuta dalla legge di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, ~~ma~~ non quando le pretese creditorie ineriscono unicamente a diritti patrimoniali di derivazione strettamente convenzionale, essendo insufficiente il generico coinvolgimento nella controversia di un pubblico interesse

per giustificare la giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Cass. S.U. ordinanza n. 20959 del 29 ottobre 2004).

Alla luce di tali principi va quindi affermata la giurisdizione dell'A.G.O.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso. Dichiara la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Rimette la controversia al Primo Presidente per l'assegnazione alla sezione competente delle residue questioni sollevate nel ricorso.


Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili il 9 marzo 2006

Man. Cicola

*Il Presidente
Piero Marone*

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria
12 MAG. 2006



IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista